

DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2022
567/2022/E/COM

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN VENDITORE IN
MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1227^a riunione del 15 novembre 2022

VISTI:

- le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE del 13 luglio 2009, e 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017;
- la Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2011, ARG/elt 104/11 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel e s.m.i. (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 386/2019/E/com (di seguito: deliberazione 386/2019/E/com), recante “Verifiche e controlli sulle imprese esercenti l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 258/2021/E/com (di seguito: deliberazione 258/2021/E/com), recante “Approvazione di un programma di verifiche nei confronti di imprese esercenti le attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica o di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero in materia di adempimenti connessi allo svolgimento di tali attività”;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- la legge n. 481/95 prevede:
 - all’articolo 2, comma 12 lettera g), che, tra l’altro, l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all’articolo 2, comma 20, lettera c), che l’Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all’articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- l’articolo 8 del dPR n. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l’adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 258/2021/E/com l’Autorità ha disposto l’avvio di un programma di verifiche documentali nei confronti di imprese di vendita di energia

- elettrica o di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali del mercato libero in materia di adempimenti connessi allo svolgimento di tali attività;
- gli operatori soggetti a controllo ai sensi della deliberazione 258/2021/E/com sono stati individuati a partire da quelli che, in esito alla ricognizione sui venditori effettuata ai sensi della deliberazione 386/2019/E/com, presentavano indicatori critici sotto il profilo economico patrimoniale, escludendo le imprese di minori dimensioni (con un capitale sociale inferiore a 100.000 euro o con meno di 500 clienti finali domestici a fine 2019);
 - le verifiche documentali sono state svolte tramite richieste di informazioni scritte inviate agli operatori, esaminando i dati ricavabili da fonti aperte (*Portale Offerte*, elenchi periodici delle imprese a forte consumo di energia pubblicati da CSEA, Anagrafica operatori e varie raccolte dati di ARERA, accesso ai siti internet delle imprese di vendita, etc.) e tramite richieste inviate al GSE;
 - in esito alle verifiche è emerso che quasi tutte le società presentavano diverse lievi non conformità che risultano essere state superate;
 - un'impresa risulta non avere ancora pienamente ottemperato ad alcune disposizioni vigenti in materia di vendita;
 - la medesima impresa risulta tra quelle che hanno originato costi per il sistema elettrico, avendo determinato le condizioni per la risoluzione del contratto di trasporto da parte di un'impresa distributrice e causando per quest'ultima la necessità di accedere al meccanismo di reintegro degli oneri generali di sistema non altrimenti recuperabili di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel;
 - la deliberazione 258/2021/E/com prevedeva anche la possibilità di effettuare, in base agli esiti dei controlli documentali, eventuali verifiche ispettive da disporre con successivo provvedimento.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- in ordine alle non conformità ancora presenti effettuare una verifica ispettiva nei confronti dell'impresa che presenta le maggiori criticità rispetto alle disposizioni regolatorie oggetto di verifica nell'ambito dei controlli svolti ai sensi della deliberazione 258/2021/E/com;
- estendere la verifica anche ai profili che hanno generato costi per il sistema elettrico con riferimento agli oneri generali di sistema;
- prevedere che la verifica ispettiva sia svolta nell'ambito del vigente protocollo di intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi

DELIBERA

1. di approvare una verifica ispettiva nei confronti di un venditore in materia di adempimenti connessi con le attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e

- gas naturale, da effettuare entro il 31 dicembre 2022 secondo le modalità definite nel documento “*Verifica ispettiva nei confronti di un venditore in materia di adempimenti connessi con le attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione.*” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che la verifica ispettiva di cui al precedente punto 1. possa essere effettuata congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi all’ esercente interessato, di un avviso recante l’ indicazione del giorno e dell’ ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
 3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
 4. di notificare il presente provvedimento all’ esercente interessato mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
 5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’ Autorità per l’ esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2022;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’ Autorità www.arera.it.

15 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini